



Sent. n. 60/2025/M

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9253/M del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Anissa Touijar ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lecce, via Astore 5 (Pec: touijar.anissa@oravta.legalmail.it),

contro l'INPS - Direzione Provinciale di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore,

avverso *«La parziale esecuzione da parte dell'INPS della statuizione giudiziale contenuta nella sentenza emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la regione Basilicata nel giudizio di pensione, iscritto al n. 9064-M sul ricorso presentato dal ricorrente tesa a rivendicare tra le altre cose l'accertamento e riconoscimento del diritto alla **concessione dell'indennità di prima e seconda integrazione in sostituzione del 2° e 3° accompagnatore militare ai sensi dell'art. 3 L. 656/1986** - (assegno accessorio spettante ai titolari di pensione privilegiata 1° categoria Tabella E lett. A n. 2)»*.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

constatato che alla pubblica udienza del 20 ottobre 2025, tenutasi con l'assistenza

del segretario dott. Alfonso Ingenito, nessuno è comparso;

premesso in

FATTO

Con atto di ricorso, notificato all'INPS il 17/6/2025 e depositato presso la

Segreteria di questa Sezione il 1° luglio 2025, l'odierno ricorrente, rappresentava:

di aver notificato in data 5/12/2024 la sentenza n. 87/2024 (di parziale

accoglimento del ricorso n. 9064/M) all'INPS che, però, non ottemperava; di

avere, trascorsi 120 giorni dalla notifica, in data 6/6/2025 proceduto a formale

diffida che non aveva esito soddisfacente.

Tanto premesso, l'odierno ricorrente, chiedeva che questa Sezione, accertata e

dichiarata l'inottemperanza dell'INPS alla sentenza n. 87/2024, ordinasse

all'Amministrazione *«...di dare piena ed integrale esecuzione con somma*

urgenza, affinché vengano liquidate le somme dovute», nominando un

commissario *ad acta* nell'ipotesi di perdurante inottemperanza e condannando

«... parte resistente al pagamento di tutte le spese accessorie sostenute dalla

parte ricorrente, dalla emissione della sentenza sino ad oggi, oltre alla condanna

delle Amministrazioni al pagamento delle penalità di mora di cui all'art. 218

comma 4, lettera d), c.g.c. per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato

(c.d. astreinte), a far data dall'adozione della sentenza e fino all'effettivo

soddisfo», con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Con memoria difensiva del 29/09/2025 si costituiva l'INPS evidenziando che la

sentenza di cui trattasi era stata integralmente eseguita e rappresentando, tra

l'altro:

- che «L'esecuzione della sentenza si è rivelata alquanto articolata e complessa anche perché alcuni dei benefici specifici sono stati concessi direttamente dal Ministero e l'INPS si è dovuto interfacciare con il Ministero, acquisire documentazione e dichiarazioni per comprendere le prestazioni che potevano essere concesse invece come Istituto»;

- che «La definizione del secondo accompagnatore e dell'ISA, indennità specifiche mai liquidate prima d'ora da parte della sede INPS di Potenza, ha richiesto contatti con altre sedi d'Italia...» che pure evidenziavano «... enormi difficoltà operative nella gestione del caso specifico», risultando infine «... decisivo il supporto della Direzione Centrale per portare a termine l'esecuzione della sentenza»;

- che «La sede di Potenza ha completato in luglio 2025 la lavorazione di tutte le indennità riconosciute in sentenza e predisposto con la rata di ottobre i pagamenti ...» degli emolumenti dettagliati in memoria;

- che nella richiesta della penale di cui all'art. 218, comma 4, lett. d, c.g.c. controparte aveva trascurato «...di considerare come l'esecuzione della sentenza sia stata complicata nel caso di specie, non essendo liquidato da subito l'importo dovuto ed essendo necessario interloquire con altra amministrazione per potervi provvedere».

Con la predetta memoria, in definitiva, si chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con il rigetto di ogni altra domanda e la compensazione dei compensi di lite.

Con memoria difensiva depositata in data 10/10/2025 il difensore di parte ricorrente evidenziava che, quanto sostenuto dall'INPS, ovvero che «... si sarebbe verificata la cessazione della materia del contendere per avvenuta

esecuzione della sentenza», pur formalmente corretto «...quanto all'avvenuto pagamento, non può tuttavia comportare l'integrale rigetto delle domande del ricorrente, atteso che il tardivo adempimento dell'Istituto ha reso necessaria l'instaurazione del presente giudizio di ottemperanza». Nella memoria si evidenziava, tra l'altro:

- che, con riferimento alla richieste penalità di mora ex art. 218, comma 4, lett. d, c.g.c., considerando anche che «Le difficoltà operative descritte dall'INPS non configurano circostanze eccezionali tali da giustificare il ritardo nell'esecuzione», non ricorrono nella fattispecie «...né la manifesta iniquità né altre ragioni ostative all'applicazione della penalità, considerato che:

- il ritardo è stato prolungato e ingiustificato;

- l'INPS disponeva di tutti gli elementi necessari per l'adempimento;

- il ricorrente ha dovuto sostenere spese e disagi per ottenere quanto già riconosciutogli con sentenza passata in giudicato»;

- che «Il ricorrente ha diritto al riconoscimento delle penalità di mora per il periodo intercorso tra la scadenza del termine ragionevole per l'ottemperanza spontanea e l'effettivo pagamento...», oltre che al rimborso integrale delle spese processuali sostenute per il presente giudizio da regolarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Tanto premesso il ricorrente concludeva chiedendo che, «...pur in presenza dell'avvenuto pagamento tardivo», fosse dichiarata «la responsabilità dell'INPS per il ritardo nell'esecuzione della sentenza n. 87/2024» e condannato lo stesso Istituto previdenziale al pagamento delle penalità ex art. 218, comma 4, lettera d) c.g.c., «... per il periodo di ritardo nell'esecuzione del giudicato, da quantificarsi in via equitativa», oltre che al pagamento di spese, diritti ed onorari

di giudizio.

Con decreto del 02/07/2015 questo Giudice fissava per la trattazione del giudizio l'odierna udienza nella quale nessuno è comparso.

Considerato in

DIRITTO

Sussistono i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande rivolte ad ottenere, da parte dell'INPS, la piena ed integrale esecuzione della sentenza n. 87/2024 di questa Sezione giurisdizionale, con la nomina di un *commissario ad acta* nell'ipotesi di perdurante inottemperanza, risultando acquisito agli atti del giudizio che, come non contestato dal ricorrente, l'INPS ha provveduto a liquidare le somme dovute, e non residuando sul punto ulteriori richieste di parte attorea.

Non vi sono i presupposti per il pagamento delle penalità di mora di cui all'art. 218 comma 4, lettera d), richiesta contenuta in ricorso e reiterata nella memoria depositata in data 10/10/2025.

La predetta normativa dispone, infatti, tra l'altro, che *«Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso ...», «ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità», «... nomina, ove occorra, un commissario ad acta»; e «... salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo».*

Orbene, risulta del tutto evidente che il necessario presupposto per l'applicazione delle penalità di mora (cd. *astreinte*) risiede nella inottemperanza alla sentenza (di cui si chiede l'esecuzione) che risulti perdurante al momento della decisione

di cui al terzo comma dell'art. 218 c.g.c., con la quale il Giudice, oltre a poter ricorrere alla nomina di un *commissario ad acta*, al fine di dissuadere l'amministrazione dal perseverare in un ulteriore inadempimento, può fissare le penalità di mora in questione con statuizione che costituisce titolo esecutivo.

Si tratta, in altri termini, come nell'analogo istituto del processo amministrativo, di strumento di coazione indiretta che «... *si atteggia a tecnica compulsoria che si affianca, in termini di completamento e cumulo, alla tecnica surrogatoria che permea il giudizio d'ottemperanza*» (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15). La giurisprudenza amministrativa ha chiaramente esplicitato che la predetta misura non può trovare applicazione con effetto retroattivo: «...*la penalità di mora prevista dall'art. 114 comma 4, lett. e), c.p.a. consiste in uno strumento per indurre indirettamente l'Amministrazione ad eseguire tempestivamente l'ordine formulato dal giudice dell'ottemperanza; trattasi di conseguenza di penalità non comminabile per gli inadempimenti pregressi alla sentenza che ordina l'esecuzione del giudicato, ma decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione della stessa, in quanto appunto recante l'ordine di pagamento (cfr. Cons. St. sez., IV, 28/10/2019, n. 7362)*» (Cons. St. sez., III, 20/04/2021, n. 3181).

In giurisprudenza contabile, peraltro: dopo essere stato precisato che «...*non è prevista l'automatica determinazione dell'astreinte nel caso di accertamento del mancato pagamento, in quanto la normativa dota il Giudice di un ampio potere discrezionale che gli consente di valutare in via equitativa, rispetto alla complessiva analisi della vicenda processuale, la meritevolezza o meno della condanna alla penalità di mora...*», si è evidenziato che, nel caso di «...*insediamento del commissario ad acta senza soluzione di continuità rispetto*

alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere...», è priva di ogni concreta utilità la condanna della stessa amministrazione al pagamento di un importo che la induca ad adempiere, «...dato che l'adempimento è assicurato dalla piena ed effettiva tutela giurisdizionale attraverso la nomina del Commissario...» (C.d.c., Sez. Giur. Campania, sent. n. 284/2022); si è, inoltre, confermato che la condanna a una penalità di mora «...presuppone il perdurare del ritardo nell'esecuzione e comporta la condanna a corrispondere una somma di denaro per ogni giorno di inadempimento, con finalità propulsive dell'inadempimento medesimo» e che, nel caso ivi scrutinato, avendo avuto luogo l'adempimento, era «...venuto meno il presupposto logico del ricorso alla penalità di mora» (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Calabria, sent. n. 313/2021).

Nella fattispecie, in definitiva, l'ottemperanza da parte dell'amministrazione, posta in essere prima dell'udienza fissata per la discussione del presente giudizio, rende inapplicabile la misura richiesta da parte ricorrente.

Con riferimento alla richiesta di condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale dell'Istituto resistente, tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, del comportamento processuale delle parti nonché del tenore della decisione assunta – che non comporta alcuna delibazione nel merito della vicenda principale dedotta in giudizio e non accoglie la domanda concernente le penalità di mora – si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere nei

termini di cui in motivazione, e rigetta la domanda di condanna dell'INPS al pagamento delle penalità ex art. 218, comma 4, lettera d) c.g.c.. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 20 ottobre 2025.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 20 ottobre 2025

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott. Alfonso INGENITO